

SEGNALAZIONE
252/2022/I/GAS

**SEGNALAZIONE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE A PARLAMENTO E GOVERNO.
RAPPORTO SUL MONITORAGGIO DEI CONTRATTI DI
APPROVVIGIONAMENTO DESTINATI ALL'IMPORTAZIONE DI GAS IN
ITALIA**

Segnalazione a Parlamento e Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14
novembre 1995, n. 481

13 giugno 2022

Premessa

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) intende fornire al Parlamento e al Governo, nell’esercizio della funzione consultiva e di segnalazione di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, elementi e proposte in merito ai contenuti di alcune misure legislative adottate con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante *“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”* e con il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.”*

Innanzitutto, l’Autorità ha delineato una puntuale ricognizione degli interventi fino ad ora attuati, tratteggiando un quadro dei numerosi provvedimenti legislativi e regolatori stratificatisi negli anni, ed evidenziando le difficoltà implementative emerse, con l’obiettivo di contribuire al loro superamento.

In particolare, l’Autorità con la presente segnalazione intende illustrare i risultati conclusivi dell’esame dei contratti di approvvigionamento destinati all’importazione del gas naturale in Italia.

Al fine, dunque, di fornire un contributo tecnico per la definizione di eventuali ulteriori interventi, l’Autorità formulerà nel prosieguo della trattazione alcune proposte per contribuire al perseguimento del generale obiettivo di contenimento dei costi energetici per i consumatori.

1 INTRODUZIONE

- 1.1 L'attuale contesto di grave crisi internazionale dei prezzi energetici ha determinato una situazione congiunturale di forte tensione, a livello nazionale e comunitario, sui mercati dell'energia, in particolare di quello del gas naturale. Tale situazione si è gravemente acuita a partire dalla fine del mese di febbraio, in seguito allo scoppio del conflitto armato russo-ucraino, con un ulteriore incremento del livello e della volatilità dei prezzi sul sistema europeo e nazionale del gas, che, negli ultimi mesi, permangono a livelli molto elevati.
- 1.2 In Italia, a partire dall'ultima parte dell'anno scorso e soprattutto dal primo trimestre 2022, le sopracitate tensioni sui prezzi si sono riverberate anche sui clienti finali per i consumi di gas naturale e, in particolare, sulle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento, aggiornate su base trimestrale dall'Autorità, per i clienti domestici del servizio di tutela del gas naturale. A partire dal 2013, coerentemente con quanto previsto dal decreto-legge n. 1/12 (convertito dalla legge n. 27/12), le condizioni economiche di fornitura per tali clienti fanno riferimento ai prezzi del mercato all'ingrosso in modo tale da trasmettere ai clienti finali il corretto segnale del valore della materia prima e quindi dei costi di approvvigionamento su tali mercati.
- 1.3 A partire dal terzo trimestre del 2021, per fronteggiare una situazione ritenuta di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale, il Governo è intervenuto, a più riprese con una serie di iniziative legislative – tramite disegni di legge approvati (quali la legge di bilancio 2022) e provvedimenti legislativi d'urgenza (quali, da ultimi, i decreti-legge 17/22 e 21/22) – mitigando così l'impatto dei picchi di prezzo sui clienti finali e tutelando in particolare i clienti in condizione di disagio attraverso il potenziamento del bonus sociale.
- 1.4 La ricordata eccezionale situazione del sistema gas europeo degli ultimi mesi ha indotto il Governo, inoltre, a dotare l'Autorità di uno strumento per valutare in maniera più completa le dinamiche di formazione dei prezzi sul mercato italiano del gas naturale, attribuendole una funzione di monitoraggio dei contratti di approvvigionamento per l'importazione del gas naturale (cfr. articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 21/22).
- 1.5 Tale monitoraggio consente infatti di ampliare l'ambito d'osservazione dei fenomeni e approfondire le dinamiche dei costi di approvvigionamento risultanti da tali contratti e la relazione tra questi ed i prezzi sui mercati all'ingrosso su cui viene scambiato il gas naturale con riferimento ai diversi *hub* europei.

1.6 L'approfondimento delle relazioni tra i costi risultanti dai contratti di approvvigionamento per l'importazione, in particolare quelli di durata pluriennale, e i prezzi dei mercati all'ingrosso del gas naturale consente, inoltre, all'Autorità di valutare possibili misure per trasferire ai consumatori gli effetti di eventuali disallineamenti che si dovessero registrare fra i prezzi di approvvigionamento come desumibili dall'analisi e quelli derivanti dagli indicatori di mercato. Ciò anche alla luce della modifica di recente introdotta, dalla legge di conversione del decreto-legge 17/2022 (articolo 18bis), all'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge 481/95. Con tale modifica è infatti previsto che l'Autorità nell'esercizio dei propri poteri di regolazione dei corrispettivi dei servizi, debba tenere conto, oltre che "dell'andamento del mercato" (come attualmente previsto), anche "del reale costo di approvvigionamento della materia prima"¹.

2 ELEMENTI DI CONTESTO

Cenni normativi

2.1 Ai sensi della legge 481/95, l'Autorità è competente a regolare tutte le attività di pubblica utilità in cui si articolano le filiere dei settori dell'energia elettrica e del gas, ivi inclusa l'attività di vendita, all'ingrosso e al dettaglio. L'esercizio di tali funzioni è orientato, dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge, al

¹ È bene subito chiarire che quella che qui si assume è una interpretazione della novella della lettera e) basata su una lettura di tipo sistematico e "sostanzialista", che, da un lato, ricollega una tale modifica alla nuova funzione di monitoraggio sui contratti di importazione attribuito all'Autorità, e, dall'altro lato, cerca di attribuire al termine "reale" un significato pregnante che, nell'attuale contesto storico, esso può assumere rispetto a una interpretazione della norma, più formalista, che – con riferimento al c.d. servizio di tutela – si limiti a fare riferimento ai costi effettivi che un operatore del mercato *retail* sostiene per approvvigionarsi all'ingrosso della materia prima. In base a questa seconda interpretazione, infatti, la novella in esame risulterebbe ridondante rispetto ai principi già sanciti dal decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (che, come si vedrà *infra* § 2.2, richiama appunto i costi effettivi del servizio); invece, l'interpretazione che qui si assume è volta ad attribuire alla novella una portata innovativa rispetto al tessuto normativo in cui si iscrive L'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge 481/95 così modificato recita:

"e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato e del reale costo di approvvigionamento della materia prima, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente".

perseguimento delle diverse finalità della promozione della concorrenza nei mercati, della promozione dell'efficienza nell'erogazione dei già menzionati servizi, della tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, tenuto anche conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.

- 2.2 Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125) implementando le disposizioni comunitarie volte alla piena liberalizzazione del mercato della vendita al dettaglio, ha previsto che l'Autorità continui a definire *“in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di [...] gas naturale ai clienti domestici”*, *“che le imprese di vendita nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico comprendono tra le proprie offerte commerciali ai clienti finali”*. Tale esercizio del potere di definizione dei prezzi di riferimento del mercato *retail* nell'ambito del c.d. servizio di tutela è stato confermato dalla Corte di Giustizia, Sez. Grande, nella sentenza 20 aprile 2010, causa C-265/08, che ha tra l'altro indicato come attraverso la definizione dei prezzi di riferimento, l'Autorità ha l'obiettivo di mantenere i prezzi della fornitura del gas per la clientela finale a *“un livello ragionevole”*.
- 2.3 Le condizioni economiche dei prezzi di riferimento del servizio di tutela, a cui hanno diritto oggi i soli clienti domestici (articolo 4, comma 1, del decreto-legge 69/13, come convertito dalla legge 98/13), sono definite nel Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, adottato con la deliberazione ARG/gas 64/09, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIVG).
- 2.4 Relativamente al processo di completa apertura del mercato della vendita al dettaglio, la legge annuale per il mercato e la concorrenza (articolo 1, comma 59, della legge 124/17), come successivamente modificata ed integrata, ha stabilito che il servizio di tutela per i clienti domestici gas e conseguentemente le disposizioni contenute nel TIVG, cessino a partire dal 1° gennaio 2023.
- 2.5 Riassumendo, l'eccezionale situazione di instabilità del sistema gas nazionale degli ultimi mesi ha dato adito a modifiche al contesto normativo sopra descritto. Da un lato, il Governo, con il decreto 21/22 (articolo 7, commi 5 e 6) ha attribuito all'Autorità una specifica funzione di monitoraggio dei contratti di importazione del gas naturale, per meglio valutare le dinamiche di formazione dei prezzi sul mercato italiano all'ingrosso del gas naturale. Dall'altro lato, come accennato in precedenza, la legge di conversione del decreto-legge 17/21 ha integrato l'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge 481/95 attribuendo all'Autorità il compito, nell'esercizio dei propri poteri di regolazione dei corrispettivi dei servizi, di tenere

conto, oltre che “*dell’andamento del mercato*” (come attualmente previsto), anche “*del reale costo di approvvigionamento della materia prima*”.

2.6 L’adempimento di tale compito deve essere opportunamente valutato alla luce del contesto complessivo di evoluzione del mercato della vendita al dettaglio sopra ricordata. A tale fine, è importante considerare come, attraverso la funzione di monitoraggio sui contratti di importazione, l’Autorità può disporre di specifici elementi per analizzare le condizioni di approvvigionamento dei contratti di lungo periodo, anche al fine di verificare se, e per quanto tempo, tali condizioni possano discostarsi significativamente e stabilmente dal prezzo che si forma nei mercati all’ingrosso. Qualora si verificasse una tale condizione, l’Autorità dovrebbe valutare come conciliare la possibilità di trasferire (almeno in parte e/o per un periodo temporaneo) alla clientela finale queste differenze con i vincoli che emergono dal quadro normativo generale, considerando tra l’altro:

- il principio di proporzionalità dell’intervento, ribadito anche dalla sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, valutando come il “*reale costo di approvvigionamento della materia prima*” per il venditore al dettaglio, che si approvvigiona nei mercati all’ingrosso, si possa conciliare con la presenza di un sottoinsieme di operatori che si approvvigiona di gas con contratti di importazione di lungo periodo sia per la fornitura del proprio portafoglio clienti, direttamente o attraverso altre società, sia per la vendita nel mercato all’ingrosso nazionale²;
- il fatto che il servizio di tutela cessi a far data dal 1 gennaio 2023 e che sia attualmente rivolto a meno della metà dei clienti domestici, che a loro volta rappresentano meno di un quarto del totale del gas venduto; situazione che potrebbe determinare possibili disparità di trattamento tra clienti domestici che, nell’attuale scenario di criticità dei mercati, devono risultare egualmente meritevoli;
- l’esigenza di costruire un intervento semplice, trasparente e di implementazione relativamente agevole, al fine di proporre e realizzare in modo tempestivo interventi di possibile mitigazione; in tale prospettiva, non

² Per semplicità tali affermazioni considerano il venditore al dettaglio e l’importatore/grossista appartenenti ad un medesimo gruppo societario come un unico soggetto.

Relativamente ai soggetti che operano nella vendita al dettaglio si veda la TAV. 3.33 del Volume Stato dei Servizi della Relazione annuale che evidenzia i primi venti gruppi per vendite al mercato finale nel 2020. Con riferimento ai clienti domestici, il dettaglio delle quote di mercato dei primi 20 gruppi societari in Italia rispetto al totale, distinte anche per tipologia di mercato (libero e servizi di tutela) è disponibile nel sito https://www.arera.it/it/dati/mr/mrg_quote.htm.

può ancora una volta essere trascurato il fatto che il servizio di tutela cesserà a far data dal 1° gennaio 2023.

Considerando il mercato del gas nel suo complesso è utile ricordare qui che l'industria e il commercio assorbono circa il 40% dei consumi totali, la generazione elettrica il 35% circa, mentre il settore domestico, inclusi i condomini uso domestico, assorbe circa il 25% dei consumi totali. Se si considerano le vendite in senso stretto, l'89% del gas risulta acquistato da clienti finali nel mercato libero e il restante 11% nel servizio di tutela.

Criteria generali per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura

- 2.7 L'Autorità, nel definire le condizioni economiche applicate dai venditori ai clienti cui è erogato il servizio di tutela, persegue e bilancia i seguenti obiettivi:
- a) coerenza con i prezzi di mercato all'ingrosso: si sostanzia nel trasferimento di segnali di prezzo coerenti con il valore del gas nel mercato all'ingrosso nazionale nei diversi periodi temporali, ciò in quanto tale mercato rappresenta il riferimento per l'approvvigionamento della materia prima da parte dei venditori al dettaglio;
 - b) minimizzazione delle distorsioni della concorrenza: si persegue attraverso l'eliminazione o il contenimento di eventuali disallineamenti tra le condizioni di tutela e i costi efficienti per servire i clienti finali; in questo modo infatti si crea un allineamento virtuoso tra le condizioni di offerta nei servizi di tutela e nel mercato libero;
 - c) copertura dei costi di vendita (ingrosso/dettaglio): si realizza attraverso la copertura dei costi che un venditore al dettaglio efficiente sosterebbe sia per l'approvvigionamento all'ingrosso di gas destinato ai propri clienti che per l'attività di commercializzazione inerente alla gestione del cliente finale;
 - d) contenimento della volatilità dei corrispettivi: si realizza definendo una modalità di determinazione delle condizioni economiche e di aggiornamento delle medesime condizioni che produca valori relativamente stabili nel tempo;
 - e) semplificazione amministrativa: si sostanzia nel preferire una metodologia di quantificazione dei corrispettivi che consenta la minimizzazione degli oneri connessi, ad esempio, con la gestione dei sistemi di fatturazione;
 - f) trasparenza e stabilità: attraverso la definizione di meccanismi certi, noti *ex ante* e stabili nel tempo.

- 2.8 La determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela viene quindi effettuata in modo tale da trasferire ai clienti domestici il corretto segnale di prezzo relativo ai diversi segmenti della filiera (approvvigionamento, trasporto commercializzazione), che riflette i costi sostenuti da un venditore al dettaglio efficiente per il servizio.
- 2.9 Poiché tutti i venditori al dettaglio hanno l'obbligo di offrire ai clienti domestici le condizioni di tutela, è necessario assicurare che gli stessi, operando in modo efficiente, possano effettivamente approvvigionarsi di gas ai prezzi definiti dall'Autorità.

Evoluzione delle condizioni concorrenziali sui mercati del gas e condizioni economiche del servizio di tutela

- 2.10 Nel trasferire segnali di prezzo coerenti con il valore del gas nel mercato all'ingrosso nazionale nei diversi periodi temporali, l'Autorità ha definito nel tempo modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela coerenti con l'evoluzione del contesto competitivo dei mercati all'ingrosso del gas naturale.
- 2.11 Nel primo decennio del 2000, parallelamente alla progressiva apertura della domanda al mercato, è stato compiuto uno sforzo, a livello europeo così come italiano, per promuovere condizioni concorrenziali dal lato dell'offerta. In quel contesto di graduale passaggio da un sistema monopolistico a uno concorrenziale, il costo dell'approvvigionamento del gas sui mercati all'ingrosso era prevalentemente determinato dai costi di importazione di gas con contratti a lungo termine *take or pay* indicizzati ai prezzi dei prodotti petroliferi liquidi³.
- 2.12 Il Terzo Pacchetto energia UE del 2009, recepito in Italia con il DGLS 93/11, ha fornito un importante stimolo per lo sviluppo graduale di condizioni di mercato più competitive nei mercati all'ingrosso del gas in Europa e in Italia. A partire dal 2011-2012 sono infatti significativamente aumentati gli scambi commerciali a termine su *hub* sempre più liquidi e trasparenti e i prezzi che si formavano su tali mercati evidenziavano significativi margini di vantaggio sui prezzi dei contratti di lungo termine.

³ Indagine congiunta Autorità per l'energia elettrica e il gas naturale e AGCM Sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale 2004 e EC Energy Sector Enquiry, Gennaio 2007



- 2.13 Di tali evoluzioni tiene conto la legge concorrenza 2012 che converte in legge il decreto legislativo 1/2012. L'articolo 13 della norma - mirato espressamente ad introdurre "*Misure per la riduzione del prezzo del gas per i clienti vulnerabili*" - prevede infatti che l'Autorità, nella determinazione dei corrispettivi variabili dei costi di approvvigionamento, faccia gradualmente riferimento ai prezzi di mercato e, nelle more dell'avvio del mercato italiano all'ingrosso del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici (GME), i mercati da considerare fossero quelli europei.
- 2.14 Con la deliberazione 124/2013/R/gas, l'Autorità ha pertanto modificato la metodologia di calcolo delle condizioni economiche di fornitura per il servizio di tutela gas allo scopo di assicurare maggiore coerenza con la nuova dinamica della formazione dei prezzi del gas nel mercato all'ingrosso. Dal 1° ottobre 2013, la componente a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale di un venditore efficiente - sino allora calcolata sulla base indicatori dei prezzi dei contratti a lungo termine tramite un paniere di prezzi dei prodotti petroliferi - fa riferimento alle quotazioni dei mercati *forward* più liquidi, in Europa il TTF.

Le attuali modalità di determinazione delle condizioni di tutela

- 2.15 Il TIVG attualmente in vigore prevede che per i clienti finali domestici, compresi i condomini uso domestico con consumi annui inferiore a 200.000 Smc/anno, ciascun venditore al dettaglio debba offrire, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela, che consiste nella fornitura del gas naturale alle condizioni economiche definite dall'Autorità.
- 2.16 Le condizioni economiche del servizio di tutela si articolano nelle seguenti componenti unitarie:
- a) componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso (componente C_{MEM});
 - b) componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso (componente CCR);
 - c) componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (componente QVD);
 - d) componente relativa al servizio di trasporto (componente QT);
 - e) componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, pari alle componenti fissate dall'Autorità ai sensi della RTDG.

- 2.17 Con specifico riferimento alle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento della materia prima gas naturale (lettere a) e b) del punto 2.16), l'articolo 6 del TIVG prevede che la componente C_{MEM} sia definita ed aggiornata trimestralmente dall'Autorità. In particolare, tale componente è calcolata, con riferimento a ciascun trimestre, come somma dei seguenti elementi:
- a) QT_{int} , a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale;
 - b) QT_{PSV} , a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV;
 - c) P_{FOR} , a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t -esimo (che attualmente rappresenta più del 95% della componente C_{MEM}).
- 2.18 L'elemento P_{FOR} di cui alla lettera c) del precedente punto è fissato pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t -esimo del gas, presso l'hub TTF e rilevate⁴ nel secondo mese solare antecedente il medesimo trimestre. L'elemento P_{FOR} è dunque determinato considerando le quotazioni (*forward*) relative al mercato all'ingrosso del gas naturale: a titolo di esempio, ai fini della determinazione del citato elemento del I trimestre di un anno A , l'Autorità fa riferimento alle quotazioni *forward* trimestrali rilevate in ciascun giorno del mese di novembre dell'anno $A-1$.
- 2.19 La scelta di fare riferimento a quotazioni rilevate presso l'hub TTF e non nei mercati a termine nazionali deriva dalla considerazione dei diversi livelli di liquidità, in quanto i rischi di manipolazione di mercato aumentano significativamente in presenza di un basso livello di liquidità. Tale considerazione ha indotto l'Autorità a non utilizzare sino ad oggi il riferimento ai prodotti PSV mantenendo il riferimento all'indicizzazione al TTF che risulta essere, ancora oggi, la piattaforma di scambio più liquida in Europa. Nonostante nel tempo il mercato nazionale si sia sviluppato con prezzi che si sono progressivamente allineati a quelli dell'hub TTF, il mercato a termine nazionale centralizzato, organizzato dal GME, risulta ancora poco liquido e competitivo rispetto al TTF, in particolare con riferimento ai prodotti *forward* utilizzati per la determinazione dei prezzi di tutela (si vedano i grafici di seguito che confrontano i volumi e i prezzi complessivamente scambiati ai due *hub*).

⁴ Da Platts e, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS.



2.20 Per quanto riguarda invece la componente CCR di cui all'articolo 6bis del TIVG, essa ha la finalità di coprire i costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio. In


particolare, tale componente viene aggiornata annualmente dall’Autorità considerando i rischi connessi all’approvvigionamento di gas all’ingrosso⁵.

3 ELEMENTI EMERSI DALL’ANALISI DEI CONTRATTI DI APPROVVIGIONAMENTO DESTINATI ALL’IMPORTAZIONE IN ITALIA

- 3.1 Come sopra ricordato, l’articolo 7, comma 5, del decreto-legge. 21/22 ha stabilito che, per finalità di monitoraggio, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al Ministero della Transizione Ecologica e all’Autorità i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi, sempre entro il termine di quindici giorni.
- 3.2 L’Autorità ha dato attuazione alla norma con la deliberazione 143/2022/R/gas, prevedendo la struttura (successivamente specificata con la determinazione della Direttore della Direzione Mercati Energia all’ingrosso e Sostenibilità Ambientale DMEA/MGI/04/2022) e le modalità per l’invio dei dati.
- 3.3 Ricordiamo qui che l’offerta di gas naturale in Italia dipende per circa il 95% dalle importazioni, e, come illustra il grafico sottostante, i principali fornitori storici sono Russia e Algeria; mentre si registra una quota relativamente costante di GNL, dal 2020 l’entrata in funzione di TAP apre un nuovo corridoio di forniture dall’Azerbaijan.


⁵ Si tratta dei rischi identificati come:

- 1) *rischio profilo*: relativo al differenziale giornaliero, a parità di volumi complessivi, tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) implicitamente assunti per il calcolo della componente C_{MEM} ;
- 2) *rischio eventi climatici invernali*: relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito al verificarsi di temperature invernali particolarmente rigide o particolarmente miti;
- 3) *rischio livello*: relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito, ad esempio, all’uscita dei clienti dal servizio di tutela;
- 4) *rischio bilanciamento*: relativo all’eventuale onere che il venditore sostiene in relazione alla corretta programmazione dei volumi giornalmente forniti;
- 5) *rischio pro die*: relativo alle attuali modalità di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione ai clienti finali




- 3.4 L'analisi dei contratti acquisiti mostra che, come emerge anche dalle raccolte dati effettuate dall'Autorità e nel Volume Stato dei Servizi della Relazione annuale, la larga prevalenza delle importazioni in Italia di gas naturale derivano da contratti pluriennali con scadenze variabili anche se la quota dei contratti a medio e breve termine mostra un trend di lento ma costante aumento. Le quantità sottostanti ai contratti di lungo periodo⁶, cioè quelli la cui durata intera supera i 20 anni, sono ancora preponderanti (66%). L'incidenza dei contratti con durata inferiore a cinque anni (circa 20%) e quella dei contratti con durata tra i 5 e i 20 anni (14%) risulta in tendenziale crescita.
- 3.5 Sotto il profilo della vita residua, i contratti di importazione in essere al 2021 che scadono entro i prossimi dieci anni riguardano il 52% dei quantitativi complessivi e quelli che scadranno entro 5 anni il 23%. I contratti ancora validi la cui durata residua supera i 15 anni riguardano il 40% dei quantitativi complessivi (vedi figura sotto).

⁶ Dati riferiti al 2021.



3.6 La quantità annuale contrattuale complessiva risultante dai contratti vigenti è superiore a 70 miliardi di metri cubi anno. Le quantità effettivamente importate in esecuzione dei medesimi contratti possono differire dalle quantità contrattuali in considerazione delle flessibilità che i contratti consentono in termini di volume e la struttura di mercato europea consente in termini di destinazione (una parte dei volumi oggetto del contratto potrebbero essere consegnati in altri paesi). La figura che segue mostra i quantitativi mensili effettivamente importati separatamente per i contratti di durata superiore o inferiore all'anno.

Importazioni



- 3.7 Alla luce della considerazione che i contratti di durata inferiore all'anno hanno prezzi allineati a prodotti quotati sui mercati all'ingrosso, particolarmente liquidi su tali scadenze (evidenza che peraltro emerge anche dai dati inviati dagli operatori), l'analisi, volta ad identificare eventuali scostamenti tra i prezzi dei contratti di importazione e i prezzi dei mercati all'ingrosso, si è concentrata sui contratti di durata superiore all'anno.
- 3.8 In particolare, l'analisi si è concentrata sui meccanismi di determinazione e modifica dei costi dei contratti pluriennali di importazione, sulla coerenza tra i costi di importazione e i costi di approvvigionamento del gas considerati nella determinazione dei corrispettivi per i clienti domestici in tutela e sulla valutazione degli impatti sui costi di approvvigionamento delle strategie di gestione del rischio messe in campo dalle controparti acquirenti (sulla base delle informazioni raccolte dagli operatori). Nell'ambito dell'analisi sono state effettuate simulazioni e richiesti dati agli operatori, anche al fine di valutare la coerenza dei dati resi disponibili dagli operatori nell'ambito dello specifico monitoraggio svolto dall'Autorità con le altre informazioni disponibili pubblicamente. Gli esiti di questi approfondimenti hanno fatto emergere dei punti di attenzione metodologici meglio spiegati nel seguito del documento.

Le strategie di gestione del rischio

- 3.9 In generale, nel momento in cui un operatore stipula un contratto di acquisto a termine a prezzi non direttamente correlati alle dinamiche dei mercati del medesimo prodotto, si pone il problema di coprire il rischio di disallineamento tra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, al fine di evitare che il contratto possa generare delle perdite.
- 3.10 Questo è il caso anche nei contratti pluriennali di importazione di gas naturale, in particolare nei casi in cui le formule di aggiornamento automatico dei prezzi non prevedono un'indicizzazione ai prezzi del mercato all'ingrosso del gas naturale (è il caso, per esempio, dei prezzi indicizzati al *Brent*). In tali casi l'operatore acquirente è esposto al rischio che si generi un differenziale tra i prezzi del mercato (su cui potrà vendere il gas acquistato) e il prezzo di acquisto previsto dal contratto.
- 3.11 Tale rischio potrebbe dare luogo a squilibri economici per gli operatori a fronte di variazioni repentine e significative degli indici e dei prezzi del mercato all'ingrosso, quali quelle che hanno caratterizzato gli ultimi anni, prima in riduzione, durante la pandemia, e, adesso, al rialzo.
- 3.12 Dagli elementi aggiuntivi forniti dagli operatori è in effetti emerso che, normalmente in corrispondenza di revisioni dei prezzi contrattuali, la controparte acquirente effettua (direttamente o attraverso società del gruppo di appartenenza) specifiche operazioni finalizzate a coprirsi rispetto a tale rischio. La gestione di tali rischi avviene attraverso il ricorso a strumenti di copertura (prevalentemente di natura finanziaria o con strumenti equivalenti).
- 3.13 La strategia di gestione del rischio attraverso le coperture consente agli acquirenti dei contratti di lungo periodo che operano nel segmento all'ingrosso della filiera di impegnarsi nell'acquisto di gas attraverso contratti di lungo termine a costi definiti con ampio anticipo rispetto al momento della vendita, senza che questo comporti per gli stessi l'assunzione di rischi eccessivi. Sulla base degli elementi forniti all'Autorità dai medesimi operatori e da un'associazione del settore, risulta che le controparti acquirenti dei contratti pluriennali di importazione attuano effettivamente strategie di gestione del rischio e che le partite economiche derivanti dall'esecuzione di tali coperture incidono sul loro conto economico. Nel seguito di questo documento si farà riferimento alla somma del costo dei contratti pluriennali e del costo delle strategie di gestione del rischio con il termine di costo di approvvigionamento dall'estero.

I prezzi dei contratti pluriennali di importazione

3.14 Dal punto di vista dei meccanismi di determinazione e aggiornamento dei prezzi, i contratti pluriennali di approvvigionamento di volumi di gas destinati all'importazione in Italia (nel prosieguo contratti pluriennali di importazione) identificano un prezzo iniziale, al momento della stipula del contratto e definiscono meccanismi per il suo successivo aggiornamento periodico. Le modalità di aggiornamento sono presenti nei contratti e prevedono che i prezzi:

- a. siano adeguati nel tempo da una *formula* indicizzata che ne comporta un aggiornamento periodico automatico in funzione dell'andamento di indici quotati sui mercati all'ingrosso; gli indici utilizzati fanno riferimento:
 - i. prevalentemente alle quotazioni del gas naturale scambiato su diversi *hub* europei (tipicamente *TTF* e *PSV*) e per differenti durate (principalmente prodotti giornalieri, mensili, trimestrali); tale tipologia di indicizzazione riguarda una percentuale tra il 70% e l'80% del gas complessivamente oggetto di tali contratti e mantiene normalmente il prezzo dei contratti allineato ai prezzi dei mercati all'ingrosso con un ritardo dipendente dalla durata dei prodotti sottostanti la formula e dalla frequenza con cui i relativi valori vengono aggiornati; nei contratti attualmente vigenti i prodotti utilizzati variano dal prezzo spot *day ahead* (circa il 20-30% delle quantità indicizzate ai mercati) ai prodotti *forward* con durata mensile (circa il 60-70% delle quantità indicizzate ai mercati), trimestrale (circa il 5-10% delle quantità indicizzate ai mercati);
 - ii. per la quota residua, pari al 20-30%, alle quotazioni medie dei prodotti petroliferi (*Brent*) calcolate su predefiniti orizzonti temporali; tale indicizzazione riguarda la quota restante del gas importato oggetto di tali contratti e può determinare, come è stato il caso degli ultimi mesi, scostamenti tra i prezzi dei contratti e i prezzi dei mercati all'ingrosso del gas naturale legati sia al ritardo con cui tali indici vengono aggiornati sia, soprattutto, alle differenti dinamiche dei prezzi del *Brent* rispetto a quelle dei prezzi del mercato all'ingrosso del gas naturale;
- b. siano soggetti a revisioni periodiche "ordinarie", prevalentemente con frequenza annuale, volte a riallineare i prezzi del contratto ai prezzi attesi nel mercato all'ingrosso nel periodo futuro in cui il "nuovo" prezzo verrà applicato (tra due revisioni di prezzo) anche attraverso possibili modifiche degli indici. Tale revisione si concretizza tipicamente nella modifica dei parametri della formula di determinazione del prezzo;

- c. possano essere rivisti per effetto di una ulteriore clausola di revisione “straordinaria” attivabile in qualunque momento tra una revisione “ordinaria” e la successiva, da una della due controparti in caso di scostamenti significativi delle condizioni economiche dei contratti dalle condizioni di mercato. L’eventuale modifica del prezzo che dovesse intervenire in esito a detta revisione “straordinaria” si applicherebbe a decorrere dalla data in cui la medesima è stata richiesta (e quindi “retroattivamente” rispetto al momento in cui tale modifica viene concordata). Gli esiti di tale revisione possono consolidarsi con ritardi di diversi mesi, anche per effetto della possibile attivazione di procedure arbitrali internazionali in caso di mancato accordo tra le parti.

Valutazioni sui costi medi dei contratti pluriennali di importazione e sui costi di approvvigionamento della materia prima per il servizio di tutela


- 3.15 In questo paragrafo si analizza l’andamento del costo medio dei contratti pluriennali di importazione (nel prosieguo costo medio dei contratti) e del costo di approvvigionamento del gas naturale considerato ai fini della determinazione delle condizioni da applicare ai clienti domestici in tutela (componente C_{MEM}). Il costo medio dei contratti è stato calcolato dall’Autorità per il periodo gennaio 2021 – marzo 2022 sulla base delle formule di determinazione dei prezzi previste dai singoli contratti e delle informazioni inviate dagli operatori. Al fine di valutare le dinamiche attese nei prossimi mesi, si è inoltre calcolato l’andamento che il costo medio dei contratti per il periodo aprile 2022 – settembre 2022 e la componente C_{MEM} determinata ai sensi del Testo integrato della vendita gas avrebbero se si confermassero le attese oggi espresse dai mercati nei valori *forward* degli indici di mercato rilevanti. Tale stima, effettuata nel momento in cui sono stati analizzati i contratti, con valori *forward* del gas al TTF tra i 95 e i 100 €/MWh e valori *forward* del *Brent* tra i 90 e i 100 \$/bbl, presenta naturalmente ampi margini di incertezza data l’estrema volatilità dei prezzi *forward* da un lato e la variabilità delle quantità importate (nel controllo degli operatori) dall’altro; inoltre, la stima non tiene conto dei possibili effetti delle rinegoziazioni straordinarie in corso⁷. Non sono state


⁷ Gli andamenti di prezzo per frontiera riportati si basano sui dati dei contratti di durata maggiore all’anno dei principali importatori. Il campione, con riferimento al 2021 copre circa l’80 % del volume importato. I prezzi ai punti di entrata sono riportati al PSV utilizzando i rispettivi corrispettivi di entrata. In vigore nel 2021 e 2022, variabilizzati secondo la medesima metodologia di calcolo della quota QTPSV della C_{MEM} .

effettuate previsioni oltre il mese di settembre perché queste dovrebbero scontare, tra l'altro, gli esiti di revisioni di prezzo avviate ma ad oggi non ancora concluse, che riguarderanno per il periodo successivo quantitativi in grado di influenzare in maniera significativa il prezzo medio dei contratti pluriennali.

3.16 Nei grafici che seguono sono presentati i risultati di queste analisi attraverso:

- nel primo grafico, un confronto tra la componente C_{MEM} e il costo medio dei contratti; la linea verde ricostruisce il costo medio delle importazioni considerando, oltre ai contratti pluriennali, anche la quota di importazioni corrispondente a contratti di durata inferiore all'anno e valorizzando la medesima quota a prezzi spot. La linea tratteggiata indica valori stimati dall'Autorità in coerenza con quanto sopra;
- nel secondo grafico, un confronto tra l'andamento del costo medio dei contratti valutati separatamente per frontiera di importazione (in termini di indice, fatto 100 il valore del prezzo più basso dei contratti nel mese di gennaio 2021). Anche in questo grafico la linea tratteggiata indica valori stimati dall'Autorità sulla base delle quotazioni *forward*;





3.17 Dall'analisi emerge che per tutto il 2021 il costo medio dei contratti riportato al PSV è stato di poco superiore alla componente C_{MEM} , anche dopo l'accelerazione dei prezzi all'ingrosso dopo l'estate fino al termine dell'anno. Il rapporto si inverte nel primo trimestre del 2022, quando la componente C_{MEM} sale sopra il costo medio dei contratti con un differenziale medio di circa 10 euro/MWh. Questo differenziale torna ad asciugarsi nel secondo trimestre 2022.

3.18 Guardando ai prossimi mesi, si prevede una crescita della componente C_{MEM} a fronte di una sostanziale stabilità del costo medio dei contratti. Questo perché i prezzi *forward* registrati nel mese di maggio, funzionali alla determinazione della componente C_{MEM} del trimestre luglio-settembre, sono stati caratterizzati da valori più elevati rispetto a quelli dell'ultimo periodo. Il costo medio dei contratti dovrebbe invece incorporare già in parte la seppur contenuta discesa dei prezzi attesa per i mesi estivi e la componente con indicizzazione al *Brent*, sulla quale tuttavia pende l'incertezza delle revisioni (sia periodiche che straordinarie) in corso. Se queste dinamiche fossero confermate il costo medio di importazione al PSV tornerebbe nuovamente per il prossimo trimestre sotto la C_{MEM} , per un ammontare prossimo ai 20 euro/MWh. L'evoluzione successiva risentirà degli esiti delle rinegoziazioni in corso.

3.19 A partire da quanto riportato al punto precedente ed evidenziato nei grafici è necessario effettuare le seguenti considerazioni:

- a. il differenziale sopra riportato deriva da una media ponderata dei costi medi dei contratti indicizzati ai prezzi dei mercati all'ingrosso che pesano per circa il 70%-80% dei volumi importati, e i costi medi dei contratti indicizzati al *Brent*, che riguardano quantitativi inferiori (tra il 20% e il 30%) ma presentano valori molto più bassi;
- b. il differenziale tra la componente C_{MEM} e le componenti di prezzo dei contratti pluriennali indicizzati al *Brent* si è generato per effetto delle diverse dinamiche che i prezzi all'ingrosso del gas naturale hanno avuto rispetto all'indice *Brent* (prezzi nel mercato all'ingrosso del gas naturale aumentati di quasi il 300% solo nell'ultimo anno a fronte di un aumento del *Brent* di circa il 50%), a fronte di una sostanziale coerenza tra i costi dei contratti di importazione attesi nel momento dell'ultima revisione periodica delle condizioni contrattuali e i prezzi di vendita attesi sulla base delle quotazioni *forward* nei mercati all'ingrosso;
- c. alcuni contratti con prezzi indicizzati al *Brent* sono oggetto di revisione "straordinaria" (in considerazione dello scostamento che si è generato tra i prezzi particolarmente elevati registrati nei mercati all'ingrosso e i prezzi previsti al momento della revisione ordinaria dei prezzi dei contratti) ancora in corso; i prezzi dei medesimi contratti saranno quindi oggetto, in esito alla suddetta revisione, di possibile modifica al rialzo che agirebbe retroattivamente partire dalla data della richiesta fino alla decorrenza della prossima revisione "ordinaria" dei prezzi dei contratti pluriennali (prevista nei prossimi mesi); tali revisioni riguardano un sottoinsieme dei contratti ma sono riferite a quelli che presentano attualmente i maggiori differenziali rispetto ai prezzi di mercato (legati ai diversi andamenti degli indici) e pertanto avrebbero un impatto sul differenziale di cui alla lettera b).

3.20 Inoltre, da quanto è stato rappresentato nel corso dell'istruttoria all'Autorità, è prassi per gli operatori acquirenti dei contratti pluriennali effettuare coperture, di carattere finanziario o con strumenti equivalenti, in particolare per i contratti con prezzi indicizzati al *Brent* che esporrebbero altrimenti l'acquirente ad un rischio prezzo significativo tra una revisione di prezzo e la successiva. Secondo quanto dichiarato dagli operatori, l'effetto delle coperture attualmente in corso su tali contratti è un sostanziale allineamento degli andamenti del costo medio di approvvigionamento dall'estero (inclusivo sia del costo medio dei contratti che delle partite economiche derivanti dall'esecuzione dei contratti di copertura) e i prezzi dei mercati all'ingrosso. Questo determina un effetto di sostanziale

“automatico” riallineamento tra l’economicità dei contratti pluriennali valutata al momento della revisione periodica del contratto e la medesima economicità valutata sulla base dei prezzi effettivi che si realizzano nei mercati all’ingrosso anche durante il periodo compreso tra due revisioni di prezzo.

3.21 Il box di seguito riportato si pone l’obiettivo di chiarire attraverso un esempio semplificato il funzionamento e gli effetti sui costi di approvvigionamento di tali strumenti di copertura.

Box: approfondimento esemplificativo del funzionamento dei contratti di copertura

Al fine di chiarire concretamente l’effetto dei contratti di copertura, si riporta di seguito un esempio numerico che simula una revisione di prezzo di un operatore nel 2020 a valere su tutto il 2021. L’esempio, pur costruito per semplicità espositiva assumendo un caso di scuola senza la pretesa di rappresentare compiutamente le complesse strategie di gestione del portafoglio messe in atto dalle imprese, rende conto del tipo di impatto che le coperture possono avere sui costi ed i ricavi della controparte acquirente, coerentemente con le informazioni rese disponibili dagli operatori nell’ambito dell’attività di analisi dei contratti.

Nell’esempio si formulano le seguenti ipotesi:


- a. nel momento in cui il prezzo del contratto viene fissato (2020 in ipotesi) il valore *forward* del gas nel mercato di sbocco (mercato su cui l’operatore è in grado di vendere il gas, *TTF* in ipotesi) per il 2021 sia il riferimento assunto convenzionalmente pari a 100 ed il prezzo contrattuale di acquisto (indicizzato al *Brent*) sia fissato ad un livello pari a 90, determinato sulla base delle quotazioni *forward* del *brent* per il medesimo periodo (anno 2021);
- b. l’operatore, al fine di stabilizzare il differenziale atteso (pari a 10), gestendo il rischio associato alla differenza tra un costo di acquisto dipendente da un indice (*brent*) e un ricavo della vendita dipendente da un altro indice (il prezzo del mercato all’ingrosso), provvederà a:
 - i. acquistare a termine la quantità di *Brent* necessaria per stabilizzare il prezzo. Questa operazione consente di trasformare il contratto di importazione originariamente a prezzo variabile in un contratto di acquisto a prezzo fisso ad un valore che, per semplicità espositiva, essendo l’acquisto di *Brent* effettuato a ridosso della fissazione del prezzo contrattuale di importazione, possiamo considerare allineato a 90.

- ii. Concludere un contratto di copertura a termine ad un prezzo di riferimento allineato ai valori *forward* del mercato del gas di quel momento. Anche in questo caso, essendo la vendita effettuata a ridosso del momento di fissazione del prezzo contrattuale di importazione, possiamo considerare un prezzo di riferimento allineato ai 100 di cui alle ipotesi. Nell'ipotesi in cui tale copertura avvenga concludendo un contratto differenziale a due vie, tale contratto genererà una partita economica pari al differenziale tra il prezzo TTF giornaliero ed il valore fissato nel contratto (100 nell'esempio). Questo differenziale, se positivo, dovrà essere pagato dall'operatore alla controparte e costituirà un costo per l'operatore; in caso di differenziale negativo l'operatore registrerà invece un ricavo. Ne consegue che margini e/o perdite derivanti dalla dinamica di mercato vengono trasferiti al soggetto controparte del contratto finanziario di copertura a due vie.

L'operatore può quindi stabilizzare i propri ricavi netti al valore di 100, in linea con le attese, vendendo il gas ai prezzi del mercato spot ed integrando i ricavi da vendita con il ricavo da coperture nel caso in cui tale prezzo sia inferiore a 100. Nel caso simmetrico in cui il prezzo spot sia superiore a 100, l'operatore dovrà versare di converso la parte eccedente, tornando ancora una volta a 100 di ricavo netto.

Come mostrato graficamente nella figura che segue, che ipotizza una variazione del prezzo nei mercati all'ingrosso simile a quella effettivamente intervenuta nel periodo, l'effetto economico della combinazione del contratto di approvvigionamento e della copertura è di stabilizzare un margine pari allo "sconto" negoziato. A fronte di un margine medio pari a circa 153⁸ che risulterebbe dal contratto senza considerare gli effetti economici sui costi di approvvigionamento della copertura, il differenziale medio reale inclusivo delle coperture risulta pari a 10.

⁸ Determinato in ipotesi di quantitativi costanti durante l'anno 2021.



3.22 In estrema sintesi, l'indagine sin qui svolta sui contratti di importazione pluriennali di gas naturale mostra come la componente C_{MEM} , essendo definita sulla base di valori *forward* trimestrali, abbia, a fronte di variazioni dei prezzi spot all'ingrosso del gas naturale, una dinamica di variazione simile (tendenzialmente più lenta) a quella delle componenti del costo medio di importazione derivanti da indicizzazioni ai prezzi del mercato all'ingrosso del gas mentre si adegua più rapidamente alle variazioni del prezzo spot del mercato all'ingrosso rispetto alle componenti del costo medio di importazione indicizzate al *Brent*.

3.23 Nell'ultima parte dell'anno scorso, infatti, la modalità di determinazione della componente C_{MEM} ha protetto i consumatori dai bruschi rialzi dei prezzi spot, con una dinamica simile a quella riscontrata nei prezzi dei contratti pluriennali⁹.

⁹ I prezzi medi dei contratti pluriennali sono formati dalle quote con indici *hub* e dalle quote con indici *brent*, che presentano, al variare dei prezzi all'ingrosso, due dinamiche molto differenti: la prima che segue più prontamente le dinamiche dei prezzi all'ingrosso e la seconda che reagisce molto più lentamente (dapprima alla variazione dei prezzi del *brent* e successivamente attraverso i meccanismi di revisione del prezzo).

Successivamente, a seguito di un primo disallineamento nel primo trimestre legato alla stabilizzazione dei prezzi all'ingrosso, il secondo trimestre ha visto un riallineamento per effetto delle dinamiche rialziste legate allo scoppio della guerra in Ucraina che hanno determinato un effetto analogo a quello riscontrato nell'ultima parte del 2021. Nel trimestre successivo (terzo trimestre 2022) si nota l'effetto delle quote dei contratti con indici *Brent* che mantengono, in presenza di prezzi all'ingrosso stabili, un prezzo più basso delle quotazioni all'ingrosso e del valore atteso della componente C_{MEM} . Questo perché le attuali modalità di determinazione della C_{MEM} sono tali da attenuare la dinamica delle tariffe di tutela in momenti di aumento dei prezzi spot all'ingrosso. Le medesime dinamiche di aggiornamento della componente C_{MEM} potrebbero dunque comportare, in caso di stabilità o discesa dei prezzi SPOT all'ingrosso, un ritardo nella stabilizzazione o nell'adeguamento al ribasso della medesima.

- 3.24 Per quanto riguarda invece il costo medio di approvvigionamento dall'estero, inclusivo quindi delle partite economiche generate dalle coperture, non si è oggi in grado di fornirne una stima puntuale ma gli elementi preliminari raccolti dall'Autorità nel corso dell'analisi indicano che i disallineamenti tra il costo medio dei contratti pluriennali di importazione e il valore di mercato del gas naturale sono mediamente compensati dalle coperture, restaurando la coerenza tra il costo medio di approvvigionamento dall'estero e il prezzo all'ingrosso del gas naturale. Possono permanere ovviamente margini di competitività dei contratti che andrebbero però considerati alla luce dei costi e dei rischi connessi con lo svolgimento delle attività. Inoltre, permangono margini di profittabilità nella catena delle attività connesse con la compravendita del gas naturale, tra cui la produzione e il trading di gas naturale, nonché la generazione di energia elettrica attraverso impianti alimentati a gas naturale.

Il confronto delle informazioni fornite dagli operatori con i dati pubblicamente disponibili

- 3.25 Al fine di valutare la coerenza delle informazioni rese disponibili dagli operatori ai sensi del decreto-legge 21/2022 con i dati pubblicamente disponibili, l'Autorità ha condotto una ulteriore specifica attività di ricostruzione delle fonti utilizzate nelle pubblicazioni di altri soggetti istituzionali, nonché di confronto tra gli elementi emersi dall'analisi dei contratti pluriennali di importazione ed i prezzi del gas importato reperibili da fonti pubbliche.

- 3.26 I dati disponibili pubblicamente a livello nazionale ed europeo hanno come fonte le statistiche periodiche pubblicate dall'ISTAT e da questo inviate ad Eurostat ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1952). Le rilevazioni di ISTAT relative ai prezzi unitari delle importazioni di gas naturale sono pubblicate con cadenza mensile nel *datawarehouse* delle statistiche del commercio estero (Coeweb). Queste si basano sulle dichiarazioni doganali rilasciate all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (di seguito: ADM) dagli importatori per i flussi provenienti da paesi extra-UE, nonché sul Sistema Intrastat per i flussi provenienti direttamente dai paesi UE o che abbiano effettuato lo sdoganamento in un altro paese UE. I dati pubblicati da Eurostat sono poi utilizzati dalla Commissione Europea per la stesura dei *Quarterly Report on European gas Markets*.
- 3.27 Dal confronto, che ha tenuto in considerazione anche i dati relativi all'anno 2021 come rettificati al rialzo dall'ISTAT nel mese di marzo, è emerso per ciascun mese del periodo di analisi un disallineamento tra i dati resi disponibili pubblicamente dall'ISTAT ed i dati disponibili all'Autorità relativamente al medesimo mese. Tale disallineamento si è rivelato essere in buona parte originato dall'attribuzione effettuata da ISTAT dei prezzi contenuti nelle dichiarazioni doganali per le importazioni di gas naturale a mezzo gasdotto al mese in cui le dichiarazioni sono presentate alla Agenzia delle Dogane, mentre le dichiarazioni doganali presentate, così come definite dalla *Circolare ADM 14/21*, si riferiscono normalmente al gas importato nel mese precedente¹⁰. Inoltre, le dichiarazioni doganali sono soggette a rettifiche recepite nelle pubblicazioni statistiche su base annuale¹¹.
- 3.28 A parte il citato disallineamento, permangono alcuni elementi che non consentono un puntuale ed esaustivo confronto tra i dati disponibili all'Autorità nell'ambito del monitoraggio e i dati ISTAT. I principali riguardano il diverso raggruppamento dei dati, per paese di origine nei dati statistici e per frontiera di importazione nel caso dei dati raccolti ai sensi del decreto-legge 21/22, e le incertezze legate all'attribuzione temporale dei quantitativi e dei prezzi oggetto delle dichiarazioni sul Sistema Intrastat, che sembrano non consentire la ricostruzione della competenza temporale dei quantitativi dichiarati rispetto al momento di presentazione della dichiarazione.

¹⁰ Tale aspetto è stato chiarito da Istat nella nota metodologica pubblicata in data 27 maggio 2022 in allegato alla pubblicazione dei dati del mese di aprile 2022 relativi al commercio estero extra UE (<https://www.istat.it/it/archivio/271090>).

¹¹ I dati attualmente disponibili su ISTAT verranno, a partire dal mese di aprile, soggetti a una di revisione per tutto il 2022¹¹.

3.29 Con riferimento, infine, ai valori dei prezzi di importazione per paese di provenienza riportati dalla Commissione Europea nelle sue ultime pubblicazioni del *Quarterly Report on European gas Markets*¹² è emerso che questi si discostano, in alcuni casi significativamente (è il caso del gas di provenienza russa nel mese di dicembre 2021), dai valori disponibili all’Autorità e da quelli pubblicati dall’ISTAT, anche tenendo conto dei possibili disallineamenti dovuti agli effetti sopra citati. Da un confronto con gli uffici competenti, risulta che i dati utilizzati nelle ultime pubblicazioni risentono di un errore nelle statistiche nazionali corretto successivamente alla pubblicazione del Rapporto, con il comunicato stampa del 15 marzo 2022¹³.

4 VALUTAZIONI CONCLUSIVE

- 4.1 Ai sensi dell’art. 18bis della legge di conversione del decreto-legge n. 17/21, l’Autorità deve tenere conto nell’esercizio dei propri poteri di regolazione dei servizi oltre che “*dell’andamento del mercato*” (come attualmente previsto), anche “*del reale costo di approvvigionamento della materia prima*”.
- 4.2 Alla luce delle evidenze riportate al Capitolo 3 sembra emergere come i costi dei contratti pluriennali di importazione raccolti ai sensi dell’art. 7 del DL 21/22 in condizioni normali di funzionamento dei mercati tendano a mantenere nel tempo andamenti coerenti (seppur con dinamiche temporali e meccanismi differenziati) con il valore del gas del mercato all’ingrosso. Questa coerenza può temporaneamente venire meno in caso di repentine e significative variazioni dei prezzi di mercato per effetto delle diverse indicizzazioni dei prezzi dei contratti, così come avvenuto nel corso di quest’anno. I meccanismi di revisione periodica tendono tuttavia a ripristinare tale coerenza con una frequenza tendenzialmente annuale.
- 4.3 Come richiamato in precedenza, è emerso dalle dichiarazioni degli operatori che il costo dei contratti pluriennali di importazione può divergere anche significativamente dal costo di approvvigionamento dall’estero, per effetto delle azioni di copertura messe in atto dagli operatori. Va tuttavia rilevato che la quantificazione dettagliata del costo di approvvigionamento dall’estero richiederebbe l’attribuzione delle coperture ai singoli contratti di importazione,

¹² https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-04/Quarterly%20report%20on%20European%20gas%20markets_Q4%202021.pdf

¹³ [Comunicato stampa ISTAT 15 marzo 2022.](#)

operazione che in molti casi sarebbe necessariamente convenzionale stante l'approccio tipicamente integrato con cui gli operatori attivano la copertura delle posizioni di rischio. Inoltre, l'utilizzo dei costi di approvvigionamento dall'estero per la definizione dei prezzi di tutela richiederebbe l'ulteriore allocazione convenzionale delle quantità di quei contratti ai consumi di questi clienti. Pertanto, per una corretta e precisa valutazione, l'attribuzione delle coperture ai singoli contratti di importazione dovrebbe essere soggetta a specifiche regole (anche di contabilità regolatoria) attualmente non definite per l'attività di produzione, l'approvvigionamento e il *trading* all'ingrosso. Regole che peraltro si dovrebbero basare su una definizione *ex-ante* di modalità di contabilizzazione e attribuzione puntuale delle specifiche partite. Va altresì considerato come la gestione del rischio da parte delle singole aziende analizzate risulti normalmente effettuata sull'intero portafoglio di approvvigionamento e vendita del gruppo societario, sebbene con modalità operative differenziate. In alcuni casi tale attività viene direttamente svolta dalla medesima società che opera anche come soggetto acquirente dei contratti di importazione, in altri viene invece svolta in modo centralizzato da un'altra società del gruppo nell'interesse della società importatrice.

- 4.4 In tale contesto, permangono margini di profittabilità nella catena delle attività connesse con la compravendita del gas naturale, tra cui la produzione e il *trading* di gas naturale, nonché la generazione di energia elettrica attraverso impianti alimentati a gas naturale. Gli eventuali benefici congiunturalmente derivanti dall'eccezionale dinamica dei mercati potrebbero, quindi, essere distribuiti tra le società dei gruppi societari a cui appartiene l'operatore acquirente. Più in generale è necessario considerare che, proprio in ragione dell'assenza di un meccanismo di contabilità regolatoria che consenta di separare almeno contabilmente le diverse attività sopra richiamate, la stessa definizione di vantaggi o margini derivanti dell'attività di approvvigionamento può essere realizzata solo attraverso una ricostruzione *ex-post* con attribuzioni convenzionali che potrebbero discostarsi dalla reale dinamica delle coperture.
- 4.5 Il tema va quindi affrontato con un approccio più ampio, considerando anche tutti i costi e i margini che si generano lungo la filiera e che ricadono, in ultima analisi, sui consumatori finali. In tale direzione si sono mossi recentemente il Parlamento e il Governo nell'adottare provvedimenti di prelievo dei profitti delle aziende. A partire da tale considerazione l'Autorità ritiene opportuno che una parte del gettito derivante dai provvedimenti fiscali a carico delle aziende del settore sia destinato ai clienti finali che ne hanno sostenuto l'onere.

- 4.6 In tale ambito, si ritiene opportuno sottolineare come tali interventi risultino in linea con la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea sui mercati energetici il 18 maggio 2022 (*236/2022 Short-Term Energy Market Interventions and Long Term Improvements to the Electricity Market Design – a course for action*) contestualmente alla presentazione del piano RepowerEU, che prevede, tra l'altro, la possibilità per gli Stati membri di estendere, in via eccezionale e per periodi di tempo limitati, la possibilità di riallocare ricavi infra-marginali eccezionalmente elevati (i cosiddetti extra profitti) per sostenere i consumatori, per coprire la prossima stagione di riscaldamento.
- 4.7 Con la deliberazione 148/2022/R/gas l'Autorità ha già previsto una modalità operativa che permetterebbe l'immediato trasferimento ai clienti finali degli importi derivanti da interventi quali quelli citati ai punti precedenti. Attraverso la variazione del livello dell'elemento UG_{2c} della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG_2 di cui all'articolo 42.3, lettera g) del RTDG, sarebbe infatti possibile trasferire sui clienti finali di piccola dimensione parte dei proventi derivanti da interventi fiscali a carico degli operatori della filiera.
- 4.8 È altresì utile ricordare che l'elemento UG_{2c} viene applicato a tutti i clienti finali aventi punti di riconsegna connessi alla rete di distribuzione (essendo infatti una componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione). Di conseguenza, il trasferimento dei potenziali benefici avverrebbe nei confronti di tutti i clienti finali, sia nel servizio di tutela che nel mercato libero, con il vantaggio di non creare potenziali distorsioni tra i medesimi in dipendenza del mercato in cui si forniscono. Per contro, in ragione della non differenziazione della tariffa di distribuzione tra tipologie di utenza, andrebbe confermata una modalità di quantificazione del suddetto elemento che permetta il trasferimento delle differenze per gli scaglioni di consumo fino allo scaglione con valore massimo a 5.000 Smc/annui. Questo scaglione costituisce infatti la migliore *proxy* per identificare i clienti domestici (pur ampliando parzialmente la platea anche ad altri clienti) perseguendo al contempo l'obiettivo di definire una modalità immediatamente implementabile e amministrativamente semplice.
- 4.9 I benefici derivanti dall'analisi dei costi dei contratti di importazione saranno oggetto di costante monitoraggio da parte dell'Autorità in forza del richiamato articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 21/22, che prevede l'invio degli aggiornamenti contrattuali e dei nuovi contratti che verranno stipulati, consentendo la costante valutazione del loro impatto sui costi di approvvigionamento della materia prima.

- 4.10 Come accennato in precedenza, alcuni contratti di importazione pluriennali sono oggetto di revisione di prezzo con effetti a partire dall'ultima parte dell'anno in corso/prossimo anno. Considerando le normali strategie di gestione del rischio degli operatori, i contratti di copertura vengono normalmente stipulati in corrispondenza delle revisioni di prezzo; su tale base si potrebbe assumere che tali coperture non siano presenti per i periodi contrattuali successivi ad una revisione di prezzo e ipotizzare di trasferire ai clienti finali gli effetti delle revisioni di prezzo future.
- 4.11 Nel caso in cui nell'ambito del monitoraggio dovessero emergere disallineamenti tra i prezzi dei contratti pluriennali e i prezzi all'ingrosso, gli effetti economici potrebbero essere intercettati e trasferiti ai clienti finali nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli normativi descritti nella prima parte del presente documento, attraverso un meccanismo che preveda:
- a. l'applicazione della componente C_{MEM} per il servizio di tutela determinata a partire dai prezzi del mercato all'ingrosso e il contestuale utilizzo dell'elemento UG_{2c} , per restituire ai clienti finali destinatari della misura gli importi derivanti dai versamenti di cui alla lettera b;
 - b. la previsione che i soggetti titolari dei contratti pluriennali oggetto della misura siano tenuti a versare (ricevere) l'eventuale differenza se positiva (negativa) tra la componente C_{MEM} e il prezzo dei contratti per i quantitativi convenzionalmente attribuibili ai clienti finali destinatari della misura, in tal modo trasferendo i costi e i rischi del contratto sui medesimi clienti.
- 4.12 In relazione al meccanismo di cui al punto precedente si ritiene tuttavia necessario evidenziare come la possibilità di non considerare le operazioni di copertura nelle condizioni sopra identificate nonché l'insieme dei contratti e le relative quantità cui la misura dovrà essere applicata debbano essere definite da una norma di rango primario.
- 4.13 È doveroso inoltre sottolineare che il periodo temporale su cui tale misura potrebbe avere effetti (tendenzialmente a partire dall'inizio del prossimo anno) non è compatibile con l'attuale termine del servizio di tutela gas e che gli effetti delle revisioni di prezzo potrebbero portare ad un allineamento delle condizioni economiche dei contratti ai prezzi *forward* del mercato all'ingrosso e, in caso di calo di questi ultimi, a condizioni economiche che potrebbero risultare, ancorché temporaneamente, svantaggiose rispetto al mercato all'ingrosso.